

## **Criteri di presentazione delle domande di cassa integrazione guadagni in deroga alla normativa vigente di cui al Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali di concerto il con il Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 83473 del 1° agosto 2014**

### **1. Prestazioni in deroga**

Le prestazioni di cassa integrazione in deroga alla normativa vigente per le crisi che coinvolgono unità produttive situate nel territorio regionale, saranno garantite tenuto conto dei criteri esplicitati nel presente documento, in conformità al Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali di concerto il con il Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 83473 del 1° agosto 2014 (entrato in vigore il 4 agosto 2014), compatibilmente con le risorse finanziarie a disposizione della Regione Emilia-Romagna, e solo dopo che siano stati utilizzati **tutti** gli strumenti ordinari di flessibilità (ferie residue e maturate, permessi, banca ore, ecc.).

I criteri e le procedure di cui al Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali di concerto il con il Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 83473 del 1° agosto 2014, costituiscono il nuovo quadro normativo per l'accesso agli ammortizzatori sociali in deroga riferiti ad accordi sottoscritti a decorrere da 4 agosto 2014.

I trattamenti sono concessi, ove i prestatori di lavoro aventi diritto siano dipendenti di:

- imprese non soggette alla disciplina di cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria, alla disciplina dei fondi di cui all'art. 3, commi da 4 a 41, della Legge 28 giugno 2012, n. 92 (Fondi di solidarietà) e neppure alla disciplina degli Enti Bilaterali che abbiano sottoscritto apposite convenzioni con l'INPS;
- imprese soggette alla disciplina di cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria, alla disciplina dei fondi di cui all'art. 3, commi da 4 a 41, della Legge 28 giugno 2012, n. 92 (Fondi di solidarietà) **se attivi**, e alla disciplina degli Enti Bilaterali che abbiano sottoscritto apposite convenzioni con l'INPS, che abbiano superato i limiti temporali di concessione disposti dalle rispettive normative nazionali di riferimento,
- imprese che, pur soggette alla disciplina in materia di cassa integrazione ordinaria o straordinaria, alla disciplina dei fondi di solidarietà (art. 3, commi da 4 a 41 della L. 92/2012) **se attivi** e alla disciplina degli Enti Bilaterali che abbiano sottoscritto apposite convenzioni con l'INPS, non sono in possesso dei requisiti d'accesso a tali ammortizzatori "ordinari",

e che effettuino prestazioni di lavoro ad orario ridotto per contrazione o sospensione dell'attività produttiva con riferimento alle seguenti **causali**:

- a) Situazioni aziendali dovute ad eventi transitori non imputabili a imprese e lavoratori
- b) Situazione aziendali determinate da situazioni temporanee di mercato
- c) Crisi aziendali
- d) Ristrutturazioni e riorganizzazioni

Ove compatibili si applicano anche le norme secondarie relative ai trattamenti di cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria di cui alla normativa nazionale vigente, in particolare per le imprese soggette a procedure concorsuali (fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria e concordato preventivo, anche senza cessazione di beni) contenute nella Legge Fallimentare e successive modifiche, si applicano le disposizioni di cui al Decreto n. 70750 del 4 dicembre 2012, di attuazione della Legge 28 giugno 2012, n. 92 recante "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita".

Gli accordi di mobilità di cui alla Legge 223/1991 che prevedono l'esodo volontario dei lavoratori, al fine di ridurre gli esuberi, non precludono il ricorso alla cassa integrazione guadagni in deroga.

La sussistenza dei requisiti di accesso agli ammortizzatori in deroga di cui al DI 83473/2014 devono essere dichiarati da parte delle imprese richiedenti, attraverso le forme stabilite dall'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, su appositi moduli predisposti dal Servizio Lavoro regionale.

Il Servizio Lavoro provvederà alla verifica delle suddette dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, attraverso gli organismi territoriali di vigilanza competenti, nella misura di almeno il 5% delle richieste pervenute.

## **2. Tipologie delle prestazioni**

Le tipologie delle prestazioni di sostegno al reddito in deroga sono distinte in:

- Trattamento di cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO in deroga) per le causali a) e b) di cui al precedente punto 1,
- Trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS in deroga) per le causali c) e d) di cui al precedente punto 1.

Per la richiesta di intervento di CIGO in deroga viene confermato il limite di utilizzo di 45 giornate per la copertura massima di 360 ore nel trimestre, che dovranno essere riproporzionate nel caso di periodi inferiori.

## **3. Decorrenza del trattamento giuridico di cui al D.I. n. 83473 del 1° agosto 2014**

Le disposizioni di cui al presente documento si applicano agli accordi sindacali di cui al successivo punto 9., stipulati in sede aziendale successivamente all'entrata in vigore del Decreto interministeriale e quindi agli accordi sottoscritti dalla data del 4 agosto 2014.

Alle domande di CIG in deroga riferite ad accordi sottoscritti fino alla data del 3 agosto 2014, anche se riferiti ad eventi successivi a tale data, continuano ad applicarsi le procedure ed i criteri definiti con la Deliberazione della Giunta regionale n. 261 dell'11 marzo 2013 e successive modifiche ed integrazioni.

Le disposizioni di cui al presente documento non si applicano altresì ai lavoratori subordinati del settore privato, impossibilitati a prestare attività lavorativa a seguito degli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara e Reggio Emilia nel 2012, a favore dei quali si applica quanto disposto dal Decreto n. 75719 del 17 settembre 2013.

## **4. Datori di lavoro interessati**

Possono richiedere il trattamento di integrazione salariale in deroga alla normativa vigente solo le imprese di cui agli artt. 2082, 2083 e 2135 del codice civile, comprese le cooperative ed i loro consorzi, riferite a situazioni di cui alle causali esplicitate al punto 1. che coinvolgono unità produttive situate nel territorio dell'Emilia-Romagna.

## **5. Lavoratori beneficiari**

Possono beneficiare del trattamento di integrazione salariale in deroga alla normativa vigente i lavoratori subordinati, con qualifica di operai, impiegati e quadri, ivi compresi gli apprendisti e i lavoratori somministrati.

## 6. Requisiti di anzianità aziendale dei lavoratori

I lavoratori possono fruire dei trattamenti di cassa integrazione in deroga se in possesso di una anzianità lavorativa presso l'impresa di **almeno otto mesi** alla data di inizio del periodo dell'intervento di integrazione salariale, che sono sospesi dal lavoro o che effettuano prestazioni ad orario ridotto. L'anzianità aziendale è elevata a **dodici mesi** per i periodi di intervento di integrazione salariale in deroga riferiti all'anno 2015.

## 7. Esclusioni

**In nessun caso** il trattamento di integrazione salariale in deroga alla normativa vigente **può essere concesso** ai lavoratori:

- occupati presso datori di lavoro non imprenditori di cui all'art. 2082, 2083 e 2035 del codice civile.  
Per l'individuazione dei datori di lavoro non imprenditori si riporta quanto esplicitato nella nota del Ministero del Lavoro Prot. 5/25244/13/MOB del 14/2/1995: "- datori di lavoro non imprenditori che svolgono, senza fini di lucro, attività di natura politica, sindacale, culturale, di istruzione ovvero di religione o di culto (organizzazioni di tendenza),  
- datori di lavoro non imprenditori che svolgono, senza fini lucrativi: studi professionali, organizzazioni di volontariato laico, circoli sportivi e ricreativi.)",
- in caso di cessazione di attività dell'impresa,
- in possesso di una anzianità lavorativa presso l'impresa di meno di otto mesi alla data di inizio del trattamento (12 mesi per il 2015),
- beneficiari di pensioni di anzianità o di vecchiaia che contestualmente continuano a prestare la propria attività lavorativa.

## 8. Durata del trattamento di cassa integrazione in deroga alla normativa vigente

- a) Per le imprese **non** soggette alla disciplina in materia di cassa integrazione ordinaria e straordinaria, alla disciplina dei fondi di solidarietà bilaterali di cui all'art. 3, commi da 4 a 41, della Legge 28 giugno 2012, n. 92, e alla disciplina degli Enti Bilaterali che abbiano sottoscritto apposite convenzioni con l'INPS, o per quelle imprese che, pur se soggette a tali discipline non sono in possesso dei requisiti di accesso, in relazione a ciascuna attività produttiva, il trattamento di cassa integrazione in deroga può essere concesso per un periodo non superiore a **undici mesi nell'anno 2014**, e non superiori a **cinque mesi nell'anno 2015**, in relazione a ciascuna unità produttiva (il cantiere è considerato in analogia all'unità produttiva).
- b) Per le imprese soggette alla disciplina in materia di cassa integrazione ordinaria e straordinaria e alla disciplina dei fondi di solidarietà bilaterali di cui all'art. 3, commi da 4 a 41, della Legge 28 giugno 2012, n. 92 **se attivi** e alla disciplina degli Enti Bilaterali che abbiano sottoscritto apposite convenzioni con l'INPS, il superamento dei limiti temporali disposti dall'art. 6 della Legge 20 maggio 1975, n. 164 (cassa integrazione guadagni ordinaria) e dall'art. 1 della Legge 23 luglio 1991, n. 223 (cassa integrazione guadagni straordinaria) può essere disposto **unicamente in caso di eccezionalità della situazione, legata alla necessità di salvaguardare i livelli occupazionali, ed in presenza di concrete prospettive di ripresa dell'attività produttiva** e comunque per un periodo non superiore a **undici mesi nell'anno 2014**, e non superiori a **cinque mesi nell'anno**, in relazione a ciascuna unità produttiva (il cantiere è considerato in analogia all'unità produttiva).

**Nel computo dei periodi indicati** nei precedenti punti a) e b) si considerano tutti i periodi di integrazione di salariale **in deroga** precedentemente concessi anche afferenti a diversi provvedimenti di concessione o proroga, emanati in sede territoriale e/o in sede governativa.

I lavoratori dipendenti di imprese soggette alla disciplina nazionale in materia di CIG, alla disciplina dei Fondi di solidarietà **se attivi** e alla disciplina degli Enti Bilaterali che abbiano sottoscritto apposite convenzioni con l'INPS, devono quindi essere ammessi **in via prioritaria** ai trattamenti di integrazione salariale ordinaria e/o straordinaria, **ove ne sussistano le condizioni di accesso**, ovvero devono essere ammessi a beneficiare delle prestazioni ordinarie erogate dal Fondo di solidarietà di appartenenza o dall'Ente Bilaterale o, in via sussidiaria, dal Fondo di solidarietà o dall'Ente Bilaterale residuale nel caso di sospensione e/o riduzione dell'orario di lavoro, **qualora attivi** e come previste e disciplinate dai rispettivi Regolamenti.

## **9. Verbale di accordo sottoscritto in sede sindacale**

L'accesso alla cassa integrazione guadagni in deroga deve risultare da un accordo collettivo intervenuto tra l'impresa e le rappresentanze sindacali aziendali, organizzazioni di categoria, che deve essere sottoscritto in sede aziendale in data antecedente o coincidente la data di inizio delle sospensioni e/o riduzioni dell'orario di lavoro.

In tale accordo dovrà essere indicativamente evidenziato:

- la causale e la durata dell'intervento,
- l'organico dell'azienda e della/e unità produttiva/e e il numero dei lavoratori coinvolti dalle sospensioni e/o riduzioni dell'orario di lavoro per ogni singola unità produttiva,
- gli ammortizzatori ordinari e/o in deroga richiesti nell'anno dell'intervento,
- la previsione dell'utilizzo della CIG in deroga nel periodo di riferimento.
- La presenza dei requisiti di cui di cui al Decreto n. 70750 del 4 dicembre 2012, di attuazione della Legge 28 giugno 2012, n. 92 in caso di ammissione a procedura concorsuale di cui al precedente punto 1.

## **10. Esame congiunto.**

In caso di mancato accordo o di mancato svolgimento del confronto in sede sindacale, su richiesta dell'azienda o delle organizzazioni sindacali, la Regione provvederà alla convocazione delle Parti sotto indicate affinché sia svolto l'esame congiunto **entro 20 giorni** dal ricevimento della richiesta. Le procedure sono svolte e sottoscritte dalla Regione Emilia-Romagna, prevedendo l'intervento delle Associazioni imprenditoriali regionali, delle Organizzazioni sindacali regionali confederali, delle Organizzazioni sindacali di categoria regionali e territoriali interessate. In questo caso le sospensioni e/o riduzioni dell'attività lavorativa potranno decorrere dalla data di richiesta dell'esame congiunto.

## **11. Modalità e termini di presentazione della domanda di cassa integrazione in deroga**

La presentazione della domanda di cassa integrazione guadagni in deroga deve avvenire attraverso l'invio con modalità telematica attraverso il sistema SARE già in uso per le comunicazioni obbligatorie dei rapporti di lavoro, **entro 20 giorni** dall'inizio delle sospensioni o riduzioni dell'orario di lavoro corredate dall'accordo sindacale sottoscritto in sede aziendale in data antecedente o coincidente la data di inizio delle sospensioni e/o riduzioni dell'orario di lavoro. **In caso di presentazione tardiva della domanda con modalità telematica, il trattamento di cassa**

**integrazione in deroga decorrerà dall'inizio della settimana anteriore alla data di presentazione telematica della stessa.**

Le domande dovranno essere altresì inviate su supporto cartaceo, con adempimento dell'obbligo di bollo, secondo la normativa vigente, alla Regione Emilia-Romagna, Direzione regionale Cultura, Formazione e Lavoro – Servizio Lavoro – Viale Aldo Moro 38 – 40127 Bologna (7° piano stanza 714). Alla domanda dovranno essere allegati:

- il verbale d'accordo sindacale di cui al precedente punto 9,
- la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del possesso dei requisiti di cui al DI n.83473 del 1° agosto 2014,
- la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà della cessazione parziale dell'attività aziendale per le imprese che rientrano in questa casistica.

I modelli di dichiarazione sostitutiva sopra richiamati sono predisposti dal Servizio Lavoro e sono disponibili sul sito tematico <http://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/crisi-occupazionale>, nonché sul sito "Amministrazione trasparente" sezione "Attività e procedimenti", sotto-sezione

"Tipologia di procedimento":

<http://www.regione.emilia-romagna.it/trasparenza/attivita-e-procedimenti>

Per l'anno 2014 le imprese potranno presentare la domanda di cassa integrazione guadagni in deroga, riferiti ad accordi sottoscritti dal 4 agosto 2014, per un trimestre e comunque fino al 30 novembre 2014.

La concessione della prestazione in deroga per il mese di dicembre 2014, previa presentazione di ulteriore domanda da parte dell'impresa nei termini e con le modalità sopra indicate, è condizionata al rispetto dei limiti temporali specificati al precedente punto 8 (**massimo 11 mesi**).

## **12. Concessione dei trattamenti di cassa integrazione guadagni in deroga**

La Giunta regionale con propria deliberazione provvederà ad individuare le domande di prestazioni di sostegno al reddito in deroga in possesso dei requisiti previsti dalla normativa nazionale e/o regionale, previa istruttoria del Servizio Lavoro regionale da effettuarsi entro trenta giorni dalla data di protocollazione della domanda su supporto cartaceo. Le relative prestazioni saranno quindi erogate dall'INPS solamente a seguito di verifica sulla disponibilità finanziaria effettuata dall'INPS stessa.

La richiesta di chiarimenti o di integrazioni sospendono il suddetto termine (art. 17 L.R. n. 32/1993).

## **13. Deroghe ai criteri di cui al DI n. 83473/2014**

La Giunta regionale provvederà con propria successiva deliberazione a definire i criteri per la concessione dei trattamenti di integrazione salariale in deroga per le situazioni comprese nella previsione di cui all'art. 6 (disposizioni finali e transitorie), comma 3 del DI 83473/2014. In particolare saranno prese in considerazione le domande presentate nel mese di agosto 2014 che non sono in possesso dei requisiti di cui al D.I. n. 83473 del 1° agosto 2014.

In ogni caso le domande riferite ai trattamenti in deroga di cui sopra saranno prese in considerazione solo dopo che siano stati concessi i trattamenti in deroga in favore dei lavoratori aventi diritto che sono in possesso dei requisiti del Decreto stesso.

#### **14. Comunicazione della effettiva fruizione delle prestazioni alla Regione e all'INPS**

Al fine di consentire alla Regione di quantificare l'onere del finanziamento connesso alle domande presentate, entro il **venticinquesimo** giorno del mese successivo a quello di fruizione del trattamento in deroga, le imprese devono comunicare mensilmente per via telematica attraverso il SARE, il reale utilizzo dei trattamenti di cassa integrazione guadagni in deroga, in termini di giorni e ore complessive utilizzate nel corso del mese. La suddetta comunicazione del consuntivo mensile relativo ai lavoratori, giorni e ore di cassa integrazione in deroga utilizzate dovrà sempre essere fornita anche se pari zero.

Al fine dell'erogazione del trattamento di integrazione salariale in deroga, entro il suddetto termine le imprese hanno altresì l'obbligo di inviare mensilmente all'INPS i modelli SR41, attraverso il sistema telematico messo a disposizione dall'INPS stesso.

#### **15. Disciplina nel settore dell'edilizia.**

In caso di presenza di più imprese nei cantieri, i vincoli di concessione degli ammortizzatori in deroga riguardano esclusivamente ciascuna singola impresa.

**Il cantiere edile è considerato in analogia all'unità produttiva.**

#### **16. Indicazione del Responsabile del procedimento ai sensi della Legge 241/1990 e ss.mm.ii.**

Il Responsabile del procedimento ai sensi della Legge 241/1990 e ss.mm.ii è il Responsabile del Servizio Lavoro.

#### **17. Titolare e Responsabili del trattamento privacy**

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è la Regione Emilia-Romagna, con sede in Bologna, Viale Aldo Moro n. 52, cap. 40127. La Regione Emilia-Romagna ha designato quale Responsabile del trattamento, il Direttore della Direzione Regionale Cultura, Formazione e Lavoro. Lo stesso è responsabile del riscontro, in caso di esercizio dei diritti sopra descritti.

Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste, di cui al precedente paragrafo, alla Regione Emilia-Romagna, Ufficio per le relazioni con il pubblico (Urp), per iscritto o recandosi direttamente presso lo sportello Urp.

L'Urp è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 in Viale Aldo Moro 52, 40127 Bologna (Italia): telefono 800-662200, fax 051-527.5360, e-mail [urp@regione.emilia-romagna.it](mailto:urp@regione.emilia-romagna.it).

Le richieste di cui all'art. 7 del Codice comma 1 e comma 2 possono essere formulate anche oralmente.